

L.R. 29 luglio 2021, n. 12: "Ratifica dell'intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 e dell'annesso accordo costitutivo" - Oggetto n. 3606/2021

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata alla
Delibera di Giunta n° 937 del 2021**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il presente Progetto di Legge ha ad oggetto la ratifica dell'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica.

AIPO è stata istituita rispettivamente con le Leggi n. 42 del 2001 dell'Emilia-Romagna, n. 5 del 2002 della Lombardia, n. 4 del 2002 del Veneto e n. 38 del 2001 del Piemonte, al fine di garantire una gestione unitaria e interregionale del bacino del Po, svolgendo le funzioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112.

Oggi, a seguito della previsione di stanziamenti da parte dello Stato per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed al fine di poter utilizzare tali risorse, le stesse Regioni che hanno istituito l'AIPO hanno convenuto sulla necessità di ampliare le funzioni già attribuite alla stessa AIPO, provvedendo all'attribuzione dell'attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di detti percorsi e ciclovie in quanto le iniziative progettuali in corso per realizzare percorsi ciclabili e ciclovie prevedono l'uso di opere idrauliche e in particolare del sistema arginale del fiume Po in gestione ad AIPO.

La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, rientrando le nuove funzioni di AIPO tra quelle oggetto del finanziamento statale.

La ratifica dell'Intesa viene proposta all'Assemblea Legislativa in applicazione dell'art. 117, comma ottavo della Costituzione, degli articoli 25 e 28, comma 4. lett. h) dello Statuto regionale e dell'art. 21 della L.R. n. 16/2008.

Analisi degli articoli

L'articolo 1 concernente l'oggetto e finalità della legge, ratifica l'Intesa sottoscritta tra le quattro Regioni al fine di ampliare le funzioni già esercitate da AIPO con quelle espressamente indicate al successivo art. 2 in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica.

Non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e non è per la Regione di carattere oneroso, in quanto gli adempimenti attribuiti ad AIPO trovando copertura nell'ambito del finanziamento Statale.

L'articolo 2, concernente le modifiche alla LR 42 del 2001, attribuisce espressamente ad AIPO, e ne disciplina le modalità di esercizio, le nuove funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po.

L'articolo 3 concernete le modifiche all'art 4(Funzioni) dell'accordo costitutivo dell'Accordo costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale 22 novembre 2001 n.42, recepisce nell'accordo stesso le nuove funzioni attribuite ad AIPO con l'art 3.

L'articolo 4 relativo all'efficacia dell'Intesa ratificata, stabilisce che questa decorre dall'entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica delle regioni partecipanti all'Intesa.